

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte [hier](#).



NEWSLETTER 1-19

EDITORIALE

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un aumento marcato delle richieste di informazione da parte degli affiliati attivi nella gestione patrimoniale e quali Trustee.

Ci vengono spesso poste domande alle quali non ci è possibile dare risposta, non per cattiva volontà o ignoranza ma semplicemente perchè al momento attuale a tutta una serie di problematiche una risposta definitiva non c'è.

Potremmo azzardare delle ipotesi e suggerirvi dei comportamenti che poi però potrebbero non essere necessari o opportuni perchè la situazione reale sarà interpretata diversamente dalle nuove autorità di vigilanza e rispettivamente la FINMA.

I lavori per l'avvio dell'attività dell'Organismo di Vigilanza OSFIN stanno procedendo secondo i nostri piani. Prevediamo di depositare la richiesta di riconoscimento all'inizio del 2020.

L'elaborazione di un set di documenti di base che vi serviranno per poter chiedere l'assoggettamento alla vigilanza OSFIN stanno procedendo secondo i nostri piani. Organizzeremo nella primavera 2020 degli specifici corsi di formazione durante i quali vi verranno illustrati e spiegati i loro contenuti.

Possiamo comunicarvi che stiamo rielaborando il materiale del corso LSerFi e LIsFi adattandolo al contenuto definitivo delle due ordinanze. Una sua pubblicazione sul nostro sito è previsto ad inizio 2020.

Siamo spiacenti di quanto avvenuto in merito alla Norme di Comportamento per i Gestori Patrimoniali (NCGP), purtroppo il Consiglio Federale ha deciso di prorogare (pur in mancanza di una base legale, secondo noi) la validità delle NCGP per due anni (fino al 31.12.2021) senza avvisare nessuno prima

della pubblicazione il 6 novembre scorso della versione definitiva delle Ordinanze.

Forse all'apparenza sembra che "ufficialmente" si stia muovendo poco, in realtà è vero il contrario. Siamo tutti intensamente lavorando alla finalizzazione del progetto OSFIN e di tutti i suoi addentellati affinché vi si possa offrire nel più breve tempo possibile delle risposte certe e non basate su dei sentito dire.

Nel frattempo non dimentichiamo anche tutto quanto sta avvenendo anche a livello LRD. Si preannunciano intensi mesi di lavoro sia per voi che sarete chiamati ad implementare le nuove norme che per noi che saremo chiamati ad applicarle e a formarvi.

Un consiglio sentiamo però di potervelo dare: STATE TRANQUILLI, tutto sta procedendo secondo i piani e sarete informati per tempo sui vari passi che dovrete intraprendere.

Ordinanze di applicazione sulla LSerFi e LIIsFi

Sono state pubblicate le versioni definitive delle due ordinanze il 6 novembre scorso.

Qui di seguito elenchiamo le principali modifiche tra i progetti di ordinanza, sui quali abbiamo basato il nostro corso nell'autunno 2018, e le versioni definitive:

- Per acquisto o alienazione di strumenti finanziari si intende qualsiasi attività diretta specificamente all'acquisto o all'alienazione di uno strumento finanziario. L'intermediazione è stata stralciata;
- Il catalogo delle attività escluse dal campo di applicazione della norma è stato esteso ai servizi di "corporate finance" e consulenza in materia di "mergers & acquisitions" ;
- I fornitori di servizi finanziari informano sui rischi e sui costi:
 - al momento della conclusione del contratto che avvia la relazione con il cliente
 - prima dell'inizio della fornitura del servizio finanziario.
- Se le informazioni subiscono modifiche sostanziali, i fornitori di servizi finanziari non devono comunicarlo come invece era previsto nel testo del messaggio;
- È stato abolito l'obbligo di assoggettamento per i consulenti alla clientela esteri assoggettati nel loro Paese a una sorveglianza prudenziale che si rivolgono esclusivamente a clienti professionali e/o istituzionali;
- È stata introdotta una nuova disposizione in relazione alle operazioni di "execution only" dove si considera che un foglio di informazione di base sia disponibile se reperibile attraverso uno sforzo ragionevole;
- In questo ambito pure nuova è la norma che statuisce come il foglio di informazione di base possa essere messo a disposizione del cliente dopo l'esecuzione dell'operazione se il cliente acconsente a questo modo di operare;
- Il periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore di leggi e ordinanze che scade il 31.12.2022 è stato esteso anche ai doveri di classificazione della clientela, alle conoscenze e l'esperienza, alle regole di comportamento, all'organizzazione interna;
- Le soglie a partire dalle quali la FINMA può richiedere la nomina di un organo indipendente responsabile dell'alta direzione sono state aumentate rispetto al progetto iniziale;
- Lo stesso vale per le soglie previste per l'obbligo di garantire l'indipendenza delle funzioni di gestione del rischio e di controllo interno dalle funzioni operative;
- Si è rinunciato a un articolo distinto in materia di revisione dei conti dei fornitori di servizi finanziari. Allo stato attuale non sappiamo dire se attraverso questa formulazione si intenda l'abolizione dell'obbligo di revisione o meno.
- E' stata prorogata di due anni (fino al 31.12.2021) la validità delle NCGP.

fonte: comunicato stampa del DFF

Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore al 1° novembre 2019 la legge federale che attua delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale).

Con questa legge vengono attuate delle raccomandazioni che il Forum globale ha formulato nel suo rapporto sulla fase 2 relativa alla Svizzera. Secondo la legge, d'ora in avanti le azioni al portatore saranno ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili.

Dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, ovvero il **1° maggio 2021**, le azioni al portatore non ammesse verranno convertite in azioni nominative. La legge prevede anche una procedura per identificare gli azionisti che non hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare nei confronti della società e le cui azioni sono state convertite.

Le azioni degli azionisti che dopo cinque anni dall'entrata in vigore della legge, ossia il **1° novembre 2024**, non sono annunciate vengono annullate. Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni di una società i cui diritti di partecipazione non sono quotati in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

Se l'azionista è una persona giuridica o una società di persone, quale avente economicamente diritto deve essere annunciata ogni persona fisica che la controlla. Se non esiste una simile persona, l'azionista lo deve annunciare alla società.

Le società anonime e le società in accomandita per azioni le cui azioni sono state convertite devono adeguare di conseguenza il loro statuto in occasione della prossima modificazione dello stesso.

Fintanto che tale adeguamento non è avvenuto, l'ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio di un'altra modificazione dello statuto.

La legge prevede poi una multa per gli azionisti o le società che violano l'obbligo di annunciare l'avente economicamente diritto o l'obbligo di tenere il libro delle azioni e l'elenco degli aventi economicamente diritto delle azioni. Inoltre prescrive agli enti giuridici con sede principale all'estero e amministrazione effettiva in Svizzera di tenere, nel luogo dell'amministrazione effettiva, un elenco dei suoi titolari. In vista dell'entrata in vigore della legge, l'Amministrazione federale pubblicherà istruzioni per l'attuazione della stessa.

Informazioni concernenti l'introduzione del nuovo sistema per l'inoltro delle comunicazioni di sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo presso MROS

Dal 1° gennaio 2020 verrà attivato un nuovo sistema di trattamento elettronico dei dati. In futuro le comunicazioni di sospetto, nonché le richieste di informazioni di MROS saranno trasmesse via goAML.

Autenticazione a due fattori

Per garantire un alto standard di sicurezza è prevista un'autenticazione a due fattori degli utenti esterni per la connessione al sistema. La pagina Internet per la registrazione è disponibile da ottobre 2019. Le spiegazioni riguardanti le modalità di registrazione a goAML si trovano su un documento reperibile al seguente indirizzo internet: <https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/aml/goaml-web-manual-i.pdf>

Modalità di comunicazione

Gli intermediari finanziari hanno a disposizione le seguenti tre opzioni per la registrazione di comunicazioni di sospetto:

- **Manuale (comunicazione online)**
- **Automatica (comunicazione tramite file XML)**
- **Semiautomatica (mix manuale e automatica)**

Durante il periodo transitorio di sei mesi (**dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020**), sarà disponibile una **quarta opzione**: Invece di registrare manualmente tutte le transazioni, si potrà scegliere di registrare nel portale online una sola transazione e trasmettere le restanti transazioni in una tabella Excel.

Le risposte a domande frequenti (FAQ) e altre informazioni utili sull'introduzione del nuovo sistema di trattamento dei dati sono pubblicate sul sito web seguente: <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung.html>

Attenzione: L'1.10.2019 verrà attivata la nuova **goAML-hotline** con il numero **058 46 16000**

Fonte: MROS

Il nostro parere sul progetto di modifica della Legge sui Fiduciari (LFid)

L'OAD FCT ha sempre espresso una opinione critica sulla LFid perché di natura puramente autorizzativa che non tutela il rapporto fiduciario-cliente in entrambi i sensi: il cliente non è tutelato dall'esistenza di una patente e parimenti il fiduciario non è tutelato dall'agire del cliente in quanto detentore di una autorizzazione.

Al di là dei casi di persone che esercitano in Ticino abusivamente, i più grossi scandali finanziari degli ultimi anni hanno coinvolto quasi esclusivamente persone in possesso della patente e senza che sia mai stata l'autorità ad effettuare la segnalazione al ministero pubblico. Già questo dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la pratica inutilità dell'apparato di sorveglianza.

Dal profilo dell'attività autorizzativa si tenta di fare passare per tutela del cliente l'obbligo di ottenere la patente quando invece lo scopo della norma è unicamente di tipo protezionistico. La norma inoltre prevede, in applicazione al divieto di discriminazione sul mercato interno, che alle disposizioni autorizzative LFid non debbano attenersi i fiduciari provenienti da qualsiasi altro cantone purché dispongano di una pratica di almeno 3 (o 5) anni. Ne risulta che de facto gli operatori del settore residenti in Ticino sono penalizzati rispetto ai loro colleghi/concorrenti di oltre Gottardo.

Qualsiasi cliente di una fiduciaria (così come di qualsiasi altra attività) ha sempre il diritto di contestare il servizio ricevuto rivolgendosi alla giustizia ordinaria (e senza la necessità di passare dall'autorità di vigilanza).

Una grossa fetta dei fiduciari attivi soggiace anche ad altre norme di vigilanza quali ad esempio quelle contenute nelle norme emanate dalla FINMA, dagli OAD o dall'Autorità di Sorveglianza sui Revisori (ASR). In molti casi le attività di sorveglianza di queste entità si sovrappongono.

Contestiamo l'assoggettamento alla LFid dei fiduciari commercialisti che sono già in possesso di una autorizzazione dell'ASR. Si tratta in pratica di una doppia autorizzazione. Il revisore contabile deve ovviamente disporre delle conoscenze in ambito di diritto commerciale, fiscale e contabile che sono le medesime richieste dalla norma cantonale. Chi dispone dell'autorizzazione ASR ha già dovuto comprovare ad una autorità federale di disporre di sufficienti qualifiche, di disporre di un sistema di controllo interno o di assoggettarsi a un controllo esterno annuale e non da ultimo di procedere regolarmente ad una formazione continua.

La patente di fiduciario commercialista non dovrebbe quindi essere più obbligatoria per tutti quei fiduciari che svolgono una attività di fiduciario commercialista affiancata all'attività di revisore contabile a titolo personale o in seno a una persona giuridica entrambi regolarmente in possesso di una autorizzazione rilasciata dall'ASR.

Siamo scettici sulla reale efficacia e necessità di una patente per chi è attivo nel settore immobiliare. Essendo la LFid una legge di protezione del consumatore/cliente i potenziali danni arrecati da un immobiliare ad un cliente sono estremamente limitati (al di là di coloro che hanno un animo criminale

e che patente o meno delinquono comunque). Un immobiliare di regola si limita a fare da tramite tra venditore e acquirente di una proprietà immobiliare, percependo per questa attività una commissione (il rischio per il cliente in tali casi è vicino allo zero). Per le altre attività svolte da questa categoria, amministrazioni di stabili in locazione e condomini, l'esistenza di una autorizzazione - a nostro modo - non si giustifica per la natura stessa dei servizi prestati.

Non ci risulta che negli ultimi anni vi siano stati scandali immobiliari che hanno coinvolto fiduciari in possesso della patente.

Secondo il tenore del progetto di legge l'autorità può rilasciare autorizzazioni limitate per broker e cambiisti. Sono attività soggette alla Lfid o non lo sono? È l'autorità che decide se assoggettarle o meno? Cambia il consiglio di vigilanza e allora tutti i broker smettono di essere soggetti? Cosa si intende per attività di brokerage? Si intendono i procacciatori d'affari per i gestori? Si intendono i broker assicurativi? Si intendono i broker attivi nel settore delle materie prime? Il fatto che ad oggi sono state rilasciate 11 autorizzazioni per cambiisti è sorprendente poiché il numero di cambiisti sul territorio è elevatissimo.

A nostro avviso bisognerebbe optare per una formulazione che esprima chiaramente la forma sotto la quale le attività di cambiavalute sia soggetta ad autorizzazione, se questa è la via che si intende seguire. Tuttavia dubitiamo dell'utilità di questa autorizzazione per la protezione del cliente. Infatti il cliente si reca in un ufficio cambi consegna della valuta locale o della valuta estera ed ottiene in cambio valuta estera o locale. Dove risiede il rischio per il cliente? Quale è la necessità e la ratio di tale norma? Va inoltre considerato che fino ad oggi questa norma non è stata applicata in maniera univoca. Era sufficiente che a fianco dell'attività di cambio venisse svolta un'altra attività (ad esempio vendita di carburante) per fare cadere l'obbligo della patente e ciò indipendentemente dall'ammontare di fondi movimentati. Vi sono quindi cambiisti puri che sono in possesso della patente e cambiisti con attività mista che magari realizzano cifre d'affari con l'attività di cambio superiori a quelle del cambiista puro che non sono assoggettati.

È previsto pure un ampliamento dell'assoggettamento a attività di consulenza non meglio definite e si si rischia di farvi ricadere anche attività che nulla hanno a che fare con l'attività fiduciaria. Sarà lasciata libertà al Consiglio di Vigilanza di decidere cosa si intende per consulenza amministrativo-gestionale? Si correrà così il rischio che a seconda della composizione del Consiglio di Vigilanza, il cappello che copre le attività soggette alla LFid si ampli o si restringa.

Siamo totalmente contrari a che il fiduciario debba avere il controllo effettivo della società, direttamente o indirettamente. Se il concetto di controllo si applica alla proprietà, si tratta di una limitazione alla libertà di commercio e alla proprietà privata. In pratica la norma vieta a chi non è fiduciario di detenere una società fiduciaria. Si darebbe inoltre base legale all'attuale illegale prassi dell'autorità che impone a dei fiduciari legalmente attivi in più strutture di detenere una partecipazione in ogni società.

Chi fosse interessato alla presa di posizione completa inoltra al Dipartimento di giustizia a cui non siamo stati invitati (SIC!) può consultarla sul nostro sito.



Casella Postale 6164
091 - 924 98 53
segretariato@oadfct.ch

www.oadfct.ch